



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 172 del 30/12/2017

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE I.M.U. E T.A.S.I. PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2018. CONFERMA DELLA MAGGIORAZIONE T.A.S.I.

L'anno **2017** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **09:00**, nella Fattoria Arcivescovile, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione.

Sono presenti, all'atto della votazione, i Signori:

NOMINATIVO	PRESENZA
AGOSTINI LUCA	si
ANGELI MARIA GRAZIELLA	no
BAGNOLI NICOLO'	si
BECHERINI ELISA	no
CARAFÀ TOMMASO	si
CROCE LUCIA	si
DADDI GIANNI	no
DEL SEPPIA ENZO	si
GESESS SILVIA	no
GHERARDUCCI NICCOLO'	si
GIACOMELLI LUCA	no
GIANNONI SERGIO	si
GIOVANI CATERINA	si

NOMINATIVO	PRESENZA
MANCINI SERENA	no
MARIANELLI SIMONE	no
MARINI CAMILLA	si
NATI MARCO	si
PESCI ANTONIO	si
PRINETTI ALICE	si
SERRETTI FRANCESCO	si
SETTINO MARIO	no
TADDEUCCI LORENZO	si
TONCELLI NICOLA	si
VIVALDI GAIA	si
FRANCHI ALESSANDRO	si

PRESENTI: 17 ASSENTI: 8

Partecipano gli assessori: Donati Daniele, Caprai Montagnani Licia, Moretti Veronica.

Assiste Il Segretario Generale Signora **Castallo d.ssa Maria**.

Alle ore **11:10** constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Signora Caterina Giovani nella sua qualità di La Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE I.M.U. E T.A.S.I. PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2018. CONFERMA DELLA MAGGIORAZIONE T.A.S.I.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 639, art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 con cui è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

Dato atto che tale imposta (I.U.C.) si compone:

- dell'imposta municipale propria (I.M.U.) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che, in ottemperanza a quanto disposto dalla predetta legge - art. 1, comma 682 - le amministrazioni comunali sono tenute ad approvare apposito Regolamento, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, che definisca la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (I.U.C.);

Visto il vigente Regolamento comunale in materia di "Imposta Unica Comunale" (I.U.C.);

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 12/08/2014, con cui il Comune di Rosignano Marittimo ha provveduto a determinare le aliquote definitive I.M.U. e T.A.S.I. per il periodo d'imposta 2014 e approvazione di modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di "imposta unica comunale" (I.U.C.), parte I.M.U. e T.A.S.I. già approvato con deliberazione di C.C.n. 74/2014;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 30.07.2015 con la quale sono state confermate anche per l'anno 2015 le aliquote approvate per l'anno 2014;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 24/03/2016, con la quale sono state confermate anche per il periodo di imposta 2016 le aliquote approvate per l'anno 2015 ivi compresa la maggiorazione TASI ex art. 1, co. 28 della L. 208/2015;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31/01/2017, con la quale sono state confermate anche per il periodo di imposta 2017 le aliquote approvate per l'anno 2016 ivi compresa la maggiorazione TASI ex art. 1, co. 28 della L. 208/2015 come modificato dall'art. 1, co. 42, lett. b) della L. 232/2016;

Viste la deliberazione di Giunta Comunale n. 366 del 5.12.2017 in materia di Nota di aggiornamento al DUP 2017 – 2019 e n. 367 del 5.12.2017 in materia di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione 2018-2020;

Visto l'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 14 L. n. 208/2015, secondo cui sono escluse dal campo di applicazione sia dell'I.M.U. che della T.A.S.I. le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato che tale esclusione deve intendersi riferita anche alle unità immobiliari equiparate all'abitazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 convertito in legge;

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in legge, così come modificato dall'art. 9 bis della L. n. 47/2014 secondo cui è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti

all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in legge e successivamente modificato dall'art. 1 comma 10 Legge 28.12.2015 n. 208 secondo cui è ridotta la base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato e che il beneficiario si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visto l'art. 13 del D. L. n. 201/2011 convertito in legge, così come modificato dall'art. 1 comma 53 L. n. 208/2015 e l'art. 1 comma 678 L. n. 147/2013, così come modificato dall'art. 1 comma 54 L. n. 208/2015, secondo cui per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. n. 431/1998 l'IMU e la TASI, calcolate applicando le aliquote determinate dal comune, sono ridotte al 75 per cento;

Visto l'art. 1 comma 13 L. n. 208/2015 secondo cui a partire dall'anno 2016, l'esenzione dall'I.M.U. per i terreni ubicati in aree montane e di collina prevista dall'art. 7 comma 1 lettera h del D. Lgs. n. 504/1990 si applica sulla base dei criteri individuati dalla Circolare Ministero Finanze n. 9 del 14.06.1993, secondo cui il Comune di Rosignano M.mo è classificato come comune parzialmente delimitato, ed inoltre che, sono esenti, ovunque ubicati i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

Visto l'art. 13, comma 9 bis del D.L. n. 201/2011 convertito in legge, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, nel rispetto del disposto di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, conferma le aliquote e le detrazioni delle componenti I.U.C., I.M.U. e T.A.S.I., ivi compresa la c.d. maggiorazione Tasi, già applicate nel periodo d'imposta 2017;

Considerato che in base al Regolamento IUC il 90% dell'ammontare della T.A.S.I. è a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare ed il restante 10% è a carico dell'occupante dell'immobile;

Considerato, comunque, che ai sensi dell'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013, così come modificato dall'art. 1 comma 14 L. n. 208/2015, sono escluse dal campo di applicazione della T.A.S.I. le unità immobiliari destinate ad abitazione principale anche dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che quindi il 10% della T.A.S.I. non è dovuta da parte dell'occupante che utilizzi l'immobile come abitazione principale;

Considerato che altre ed eventuali riduzioni o agevolazioni di imposta, sono disciplinate dal richiamato Regolamento I.U.C., nonché da disposizioni di legge;

Visto l'art. 1, comma 640 della L. n. 147/2013 atto a disciplinare l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI in modo che complessivamente non possa superare i limiti prefissati per la sola IMU, fatta salva, comunque, la deroga di cui al comma 677 del medesimo disposto;

Visto l'art. 1, comma 677 della L. n. 147/2013 il quale prevede deroghe specifiche al principio di cui al capoverso precedente;

Visto l'art. 1, comma 28 della L. n. 208 del 28.12.2015 come integrato dalla Legge di Bilancio 2018;

Considerata la necessita di confermare la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 L. n. 147/2013 nella stessa misura applicata per l'anno 2015, 2016, 2017 anche per il periodo d'imposta 2018 al fine di garantire il giusto finanziamento dei programmi di spesa dell'Amministrazione in materia di servizi indivisibili, la salvaguardia degli equilibri di bilancio ed il conseguimento del pareggio di bilancio ex L. 243/2012 come determinati nella deliberazione di Giunta Comunale n. 367/2017 in materia di schema del Bilancio di Previsione 2018 – 2020;

Visto il D.L. 201/2011 ed il D.L. 16/2014, convertiti con modificazioni, in materia di scadenze tributarie;

Dato atto che la scadenza di quanto dovuto è determinata dalla legge in conformità con quanto applicato nel precedente periodo d'imposta: 16 giugno, per la rata di acconto, ed al 16 dicembre per la rata di saldo;

Visto l'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 in materia di trasmissione del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;

Considerato l'interesse pubblico di provvedere alla determinazione delle aliquote in oggetto anche al fine di provvedere alla conseguente approvazione del Bilancio di Previsione 2018 – 2020 entro il termine ordinario del 31.12.2017 in modo da garantire piena efficacia all'azione amministrativa;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile del servizio competente;

Acquisito il parere dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., allegato A alla presente, quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto della necessità di provvedere all'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L.;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Con n. 14 voti favorevoli e n. 3 contrari (Gherarducci Niccolo', Nati Marco, Serretti Francesco) su n. 17 votanti;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione e si ritengono ivi richiamate ed approvate;
2. Di confermare per il periodo d'imposta 2018 le aliquote e detrazioni dell'I.M.U., quale componente della I.U.C., come segue:
Aliquote:
 - 10,60 per mille: Aliquota ordinaria di base applicabile in via residuale a tutte le fattispecie per le quali non sono previste aliquote agevolate o diverse;
 - 3,5 per mille: Abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 13, comma 1 del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e unità

immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 convertito in legge limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- 7 per mille: Fabbricati ad uso abitativo di cui alla categoria catastale A e relative pertinenze (nei limiti di una per categoria catastale) concesse in uso gratuito a parenti entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale;
- 8,10 per mille per le seguenti fattispecie:
 - Immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, dati in locazione con contratto regolarmente registrato, per almeno 8 mesi nell'arco dell'anno;
 - unità immobiliari e relative pertinenze, possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - Fabbricati di cui alle categorie catastali C/1 – C/3 – C/4 – C/5 se posseduti ed utilizzati direttamente quali beni strumentali da soggetti passivi IRES;
 - Immobili non produttivi di reddito fondiario, così come qualificati dall'art. 43 TUIR, esclusi i fabbricati di categoria D;
 - Immobili di categoria D (esclusi D/10), di cui il 7,60 per mille è attribuito allo Stato;
 - Fabbricati di cui alla categoria catastale B;
- 4,60 per mille: Terreni agricoli, ad eccezione delle esenzioni previste dalla legge;

Detrazioni:

- € 200,00: Abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 13, comma 1 del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 convertito in legge di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

3. Di confermare per il periodo d'imposta 2018 le aliquote della T.A.S.I., quale componente della I.U.C., e relative detrazioni e quote di compartecipazione, come segue:

Aliquote:

- 2,5 per mille: Aliquota ordinaria di base applicabile in via residuale a tutte le fattispecie per le quali non sono previste aliquote agevolate o diverse e comunque nel rispetto del limite massimo ex co. 640 e 677 della L. n. 147/2013, ad eccezione di quanto stabilito al punto che segue;
- 0,70 per mille: Immobili ad uso abitativo di cui alla categoria catastale A e relative pertinenze, già soggetti ad aliquota IMU al 10,60 (c.d. maggiorazione TASI);
- 1 per mille: Fabbricati rurali strumentali;
- 2,5 per mille: Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce);
- Il 90% dell'ammontare del tributo de quo è a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare e per il restante 10% è a carico dell'occupante dell'immobile, così come disciplinato nel vigente Regolamento I.U.C.;

Detrazioni:

Agli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 destinati ad abitazione principale, è riconosciuta una detrazione pari a:

- € 140,00 per rendite catastali da 0 a 350,00;
- € 130,00 per rendite catastali superiori a 350,00 e fino a 450,00;
- € 115,00 per rendite catastali superiori a 450,00 e fino a 550,00;
- € 95,00 per rendite catastali superiori a 550,00 e fino a 650,00;

- € 80,00 per rendite catastali superiori a 650,00 e fino a 750,00;
- € 70,00 per rendite catastali superiori a 750,00 e fino a 850,00;
- € 50,00 per rendite catastali superiori a 850,00 e fino a 950,00;

4. Di confermare per il periodo d'imposta 2018, ai sensi dell'art. 1, co. 28 della L. 208/2015 come modificato dalla Legge di Bilancio 2018, la maggiorazione T.A.S.I. di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2017, così come rappresentato al punto precedente;

5. Di approvare l'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, volto all'individuazione dei costi afferenti ai servizi indivisibili in materia di T.A.S.I.;

6. Di dare atto delle scadenze del 16 giugno per il pagamento dell'acconto e del 16 dicembre per il pagamento del saldo di entrambe le componenti I.M.U. e T.A.S.I.;

7. Di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità fissate dalla nota prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014 del direttore del Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;

8. Di pubblicare il presente atto anche sul sito web istituzionale del comune secondo quanto previsto in materia di Amministrazione Trasparente dal D.lgs. 33/2013.

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato la sopra indicata votazione anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 134 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente del Consiglio
Caterina Giovani

Il Segretario Generale
Castallo d.ssa Maria